

COMUNE DI VIGODARZERE



**Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per
l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati**
(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.del

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione ed i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone, di cui al presente regolamento, a terzi responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato si applica la tariffa giornaliera, determinata dalla Giunta comunale, frazionata per 9 ore e applicata alla durata oraria effettiva del mercato. Qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 si applica la tariffa giornaliera. L'importo così determinato viene moltiplicato per la superficie occupata, per i coefficienti relativi ai settori merceologici di appartenenza e per la durata dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio SUAP ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Le tariffe ed i coefficienti verranno definiti con delibera di Giunta comunale a partire dall'anno 2022. Per l'anno 2021 le tabelle contenenti i coefficienti e le tariffe sono parte integrante del presente regolamento, allegato 1.
3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Il canone dovuto è calcolato con arrotondamento all'unità di euro.

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali è ridotto del 35%.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere occasionale, il canone da applicare agli operatori commerciali è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 1.

3. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni con finalità di carattere politico, religioso, sindacale, istituzionale, filantropico, culturale, sportivo le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue
 - fino a mq. 100 in ragione del 50%;
 - oltre mq. 100 e fino a mq. 1.000 in ragione del 25%;
 - oltre mq. 1.000 in ragione del 10%.

Art. 6 – Esenzioni

1. Sono escluse dal pagamento del canone le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni con il patrocinio dell'amministrazione.
2. Sono escluse dal canone le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti relativamente ai mercati sperimentali nelle frazioni.

Art. 7 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 28/02, il 31/05, il 31/08 e il 30/11
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettiva durata considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a euro 10.
7. Con deliberazione di Giunta comunale possono essere individuati periodi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria.
8. Nel caso in cui siano stati individuati periodi di cui al comma precedente, il canone dovuto dalle attività commerciali viene determinato dall'ufficio competente sulla base dei giorni effettivi di occupazione.
9. Con deliberazione di Giunta Comunale possono essere differiti i termini ordinari di versamento del canone;

Art. 8 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il subentrante è tenuto al pagamento del canone spettante dal momento del subentro.
4. Il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento del canone.
5. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una

comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per le occupazioni già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

Art. 9 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 10 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50% :
 - si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - si considerano temporanee tutte le altre le occupazioni; ai fini del calcolo dell'indennità si considerano effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatta da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, escluso il caso di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. In caso di occupazione realizzata da più soggetti - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - tutti sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità di cui al comma 2 lettera a);
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
4. In caso di occupazione realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Alle occupazioni abusive non soggette al pagamento del canone in quanto esenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00;

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. La notifica dell'avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.

Art. 11 – Sanzioni ed indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento la sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad un importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio dello stesso.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 12 - Rateazioni

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme, dovute a seguito di provvedimento occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 13 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia impedito l'utilizzo dell'area.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori a €. 10,00.

Art. 14 – Accertamento e riscossione coattiva

1. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019 e sulla base del vigente Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso canone, sanzioni e interessi non supera €. 14,00.
3. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale (solo

sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni)- con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

4. I costi di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati secondo le prescrizioni di legge.

Art. 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 17 - Norme transitorie

1. Il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2011 e successive modifiche, nonché la delibera tariffaria n. 168 approvata dalla Giunta Comunale in data 27.12.2017, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Per il primo anno di entrata in vigore del regolamento, la scadenza del 28.02.2021 per il pagamento del canone è prorogata al 30.04.2021.

Art. 18 – Affidamento a terzi

1. Il Comune di Vigodarzere ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	40,00 €	0,700
Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA	
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €	
TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	40,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,700 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,267 €	0,381
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,500 €	1,000

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO**TARIFFE CU MERCATO DEL GIOVEDI' (FRUTTA, VERDURA, PESCE)**

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso/spuntista	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso/spuntista	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso/ spuntista
ZONA/CATEGORIA 1	0,544 €	0,754	

TARIFFE CU MERCATO DEL GIOVEDI' (PIANTE, FIORI, SALUMI, FORMAGGI)

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso/spuntista	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso/spuntista	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso/ spuntista
ZONA/CATEGORIA 1	0,544 €	0,654	

TARIFFE CU MERCATO DEL GIOVEDI' (BENI NON ALIMENTARI)

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso/spuntista	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso/spuntista	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso/ spuntista
ZONA/CATEGORIA 1	0,544 €		0,408

TARIFFE CU POSTEGGI ISOLATI

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso/spuntista	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso/spuntista	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso/ spuntista
ZONA/CATEGORIA 1	0,544 €	0,398	0,408

TARIFFE CU MERCATO AGRICOLO DEL SABATO

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso/spuntista	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso/spuntista	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso/ spuntista
ZONA/CATEGORIA 1	0,389 €	1,891	